

Su incarico del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea, conferito a seguito di decisione assunta in occasione dell'adunanza del 13 luglio 2021, i sottoscritti Consiglieri Avv.ti Nicola Maggi e Stefano Bonaudo sottopongono all'attenzione dell'Ill. mo Presidente dott. Bevilacqua le seguenti problematiche riscontrate dalle molteplici segnalazioni degli iscritti relativamente a:

1) Omessa lavorazione delle istanze di liquidazione degli onorari/spese per l'attività profusa nell'ambito del procedimento penale a seguito di ammissione al gratuito patrocinio ed a seguito di difesa d'ufficio;

2) Ritardi nell'emissione del decreto di ammissione al gratuito patrocinio dei propri assistiti nell'ambito del procedimento penale

3) Omessa lavorazione delle istanze di liquidazione degli onorari/spese per l'attività profusa nell'ambito del procedimento civile a seguito di ammissione al gratuito patrocinio da parte del COA;

i Consiglieri

Avv. Stefano Bonaudo

Avv. Nicola Maggi



**1) Omessa lavorazione delle istanze di liquidazione degli onorari/spese per l'attività profusa nell'ambito del procedimento penale a seguito di ammissione al gratuito patrocinio ed a seguito di difesa d'ufficio;**

A seguito dell'attività profusa nell'ambito del procedimento penale, i difensori di fiducia degli assistiti ammessi al gratuito patrocinio, così come gli avvocati designati d'ufficio, sono tenuti a presentare le istanze di liquidazione degli onorari/spese attraverso l'unica modalità riconosciuta dalla Cancelleria penale ai fini della loro ammissione, ossia quella telematica per il tramite della piattaforma SIAMM il cui utilizzo da parte del legale istante sarebbe stato inaugurato al fine di velocizzare le procedure di liquidazione e permettere, in tal guisa, l'accesso alla fase esecutiva in tempi più ristretti rispetto alla modalità di presentazione cartacea.

Alla trasmissione telematica dell'istanza segue, dunque, l'emissione del decreto di liquidazione in tutte le ipotesi in cui lo stesso non debba essere pronunciato in udienza.

**Tuttavia, dalla fine dell'anno 2020, in concomitanza con il cambiamento del personale addetto, le istanze depositate non risultano essere lavorate (o, comunque, lavorate con estrema lentezza) ed il conseguenziale provvedimento non viene emesso.**

Tale battuta di arresto, si evidenzia, è da considerarsi addirittura di maggior rilievo rispetto al disagio in precedenza denunciato determinato dalla lentezza nelle richieste delle fatture elettroniche da parte dell'ufficio competente, in quanto l'assenza del decreto che riconosce il compenso all'avvocato comporta per il professionista l'impossibilità di disporre del proprio credito anche solo ai fini della richiesta rivolta allo Stato di compensazione con i debiti fiscali.

Pare, pertanto, assolutamente necessaria una tempestiva soluzione al fine di evitare che il procrastinarsi della problematica possa determinare una eccessiva stratificazione di pratiche ed il conseguente suo aggravamento.

**2) Ritardi nell'emissione del decreto di ammissione al gratuito patrocinio dei propri assistiti nell'ambito del procedimento penale**

E' stata, altresì, segnalata l'estremo ritardo in particolare di alcuni giudici nell'emettere il decreto di ammissione al gratuito patrocinio a seguito di deposito di relativa istanza formulata dal legale, con il conseguente disagio consistente nel necessitato esborso di denaro, a carico dell'assistito in attesa del summenzionato decreto, per bolli e diritti.

*Il Consigliere*

*Avv. Stefano Bonaudo*



**3) Omessa lavorazione delle istanze di liquidazione degli onorari/spese per l'attività profusa nell'ambito del procedimento civile a seguito di ammissione al gratuito patrocinio da parte del COA;**

Di seguito all'attività esperita nell'ambito del procedimento civile (sia nella cognizione, sia nella esecuzione, soprattutto quella mobiliare), i difensori degli assistiti ammessi (giusta istanza prima, ed ammissione COA poi) al gratuito patrocinio sono tenuti a presentare al termine del procedimento istanza di liquidazione degli onorari/spese al (e su invito del) Giudice stesso a mezzo deposito nel fascicolo telematico; dopodiché, unicamente a seguito di lavorazione da parte della cancelleria (che di fatto NON avviene, o non avviene più, se non di rado), che fornisce un feed-back al Giudice, il difensore ha l'onere di inserire tale istanza di liquidazione nella piattaforma SIAMM, il cui fine doveva per l'appunto essere quello di velocizzare le procedure di liquidazione rispetto alla modalità di presentazione cartacea.

Il fatto è che, attualmente, non si perviene neppure all'emissione della liquidazione da parte del Giudice, causa la omessa iniziale lavorazione da parte della cancelleria di cui supra.

**Quanto precede quantomeno a far data da fine ottobre 2020, in concomitanza con il cambiamento del personale di cancelleria ivi addetto, che non provvede a lavorare/processare le istanze depositate (ad eccezione di alcune, ed in ogni caso con disarmante lentezza), sì che il consequenziale provvedimento (del Giudice) non viene mai emesso.**

Tale omissione è da considerarsi ancor più grave rispetto al disagio in passato già denunciato, ossia quello consistente nella lentezza delle richieste di emissione delle fatture elettroniche da parte dell'ufficio competente, in quanto l'assenza del decreto che riconosce il compenso all'Avvocato comporta per il professionista medesimo l'impossibilità di disporre del proprio credito quantomeno al fine di richiederne allo Stato la compensazione con propri debiti fiscali.

Per non narrare della tempistica, una volta trascorso l'iter sin qui descritto (che attualmente peraltro non trova compimento), cui è sottoposto il difensore prima di esser pagato, statisticamente assai più lunga in materia civile rispetto a quella penale, ed in area metropolitana rispetto a Torino.

Pare pertanto indispensabile la tempestiva eliminazione del disagio suesposto al fine di evitare che l'accumulo di pratiche da lavorare prostri totalmente le legittime aspettative dei difensori iscritti all'albo di Ivrea.

*Il Consigliere*

*Avv. Nicola Maggi*

